



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 27 settembre 2007 (02.10)
(OR. EN)**

12980/07

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0182 (CNS)**

**MIGR 80
COEST 257**

NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio
al: Comitato dei Rappresentanti Permenenti / Consiglio
Oggetto: Adozione della decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare fra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova

1. Con lettera ricevuta il 6 settembre 2007 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta in oggetto.
2. Si ricorda che, con la decisione del 19 dicembre 2006, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova, per la riammissione delle persone in posizione irregolare.
3. Il progetto di accordo di riammissione trasmesso dalla Commissione alle autorità della Repubblica di Moldova è stato esaminato in vari cicli di negoziato ed è stato siglato a Bruxelles il 17 aprile 2007.
4. La proposta in oggetto è stata esaminata dal Gruppo "Migrazione e espulsione" nella riunione del 19 settembre 2007.

5. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della decisione in oggetto e non è vincolato da essa, né è soggetto alla sua applicazione.
6. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della decisione in oggetto e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione.
7. Le delegazioni hanno preso atto che, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non parteciperà all'adozione della decisione in oggetto e non sarà vincolata da essa né soggetta alla sua applicazione. Le delegazioni hanno convenuto di inserire nel testo della decisione del Consiglio un considerando relativo alla posizione particolare della Danimarca ai sensi del relativo protocollo allegato al trattato di Amsterdam.
8. Il Comitato dei Rappresentanti Permanenti potrebbe confermare l'accordo raggiunto sulla decisione relativa alla firma e potrebbe suggerire al Consiglio:
 - di adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una prossima sessione, la decisione riportata nel documento 12752/07 MIGR 75 COEST 252 (testo messo a punto dai giuristi-linguisti);
 - di decidere la consultazione del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del suddetto accordo, il cui testo è riportato nel documento 12634/07 MIGR 74 COEST 250.